



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 2

Oggetto : PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE TOTALE CON RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI IN VIA LORENZO EULA ANGOLO VICOLO GARIBALDI - RICHIEDENTE SOCIETA' COSVIL SRL - ADOZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, addì **tredici**, del mese di **gennaio**, alle ore **08:30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Assessore	P	
PREVE Guido	Assessore	P	
ROSSO Tamara	Assessore	P	
VINAI Francesca	Assessore	P	
Totale		5	0

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Piano di Recupero presentato in data 05/07/2021, Prot. n. 7043/2021, dalla Società COSVIL SRL, con sede in Villanova Mondovì Via IV Novembre, 24, P. Iva: 02435130048 per l'intervento di demolizione totale con ricostruzione di due fabbricati residenziali in zona R 1* centro storico, situati nell'angolo tra via Lorenzo Eula e vicolo Garibaldi, distinti a Catasto fabbricati al foglio 31, particella 390 sub. 1-4-5-6, particella 393 sub. 1-2-3-4-5;

Considerato che l'intervento proposto prevede la demolizione totale di due fabbricati esistenti e la ricostruzione di due nuovi edifici così distribuiti:

- Piano terra, locale tecnico, autorimesse, cantine;
- Piano primo, n.3 appartamenti;
- Piano secondo, n.3 appartamenti;
- Piano terzo n.3 appartamenti.

Per l'edificio che prospetta su via Eula la ricostruzione prevede un fabbricato sopraelevato rispetto all'edificio esistente in prosecuzione della cortina muraria esistente senza superare l'altezza degli edifici attigui su via Eula, come previsto dalla normativa specifica contenuta nell'art.40 delle vigenti NTA;

Richiamata la comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.7 e dell'art.22, comma 1, lett.b) della Legge 241/90 effettuata con nota prot.n.10290 in data 20.10.2021;

Visto e richiamato il parere univoco delle Commissioni, Urbanistica ed Edilizia in data 28.10.2021 *"Parere favorevole, fatti salvi i diritti dei terzi confinanti. Tuttavia si evidenzia la criticità generata dalla realizzazione dei 4 portoni di accesso alle autorimesse su Via L. Eula, eliminando di fatto n. 4 parcheggi pubblici. Si rimanda l'approvazione del P.di R. all'organo competente (Giunta Comunale) e agli uffici deputati le valutazioni in materia di sicurezza stradale (Polizia Locale) e di inserimento dell'intervento nel contesto storico del Capoluogo (Commissione Locale per il Paesaggio)";*

Vista e richiamata l'osservazione ricevuta da parte dell'amministratore del condominio "Palazzo Commercio" in data 03.11.2021 nota prot.n.10743, quale riscontro alla comunicazione ai controinteressati, per quanto di interesse e così di seguito:

"1) Il progetto prevede la sopraelevazione in aderenza al Condominio PALAZZO COMMERCIO: ciò facendo si verrebbe completamente ad ostruire/chudere la finestra e veduta, a tutta altezza d'uomo, situata nel sottotetto comune del Condominio, da piano pavimento a tetto, che prospetta ed affaccia sulla copertura del fabbricato oggetto di PDR; i Condomini mi riferiscono che tale finestra rappresenta servitù e fonte di aerazione ed illuminazione del sottotetto stesso, ed anche accesso al tetto del palazzo; i proprietari da me rappresentati non consentono dunque alla chiusura e rinuncia di tale servitù presente da sempre.

2) Si rileva poi che la zona antistante è destinata a parcheggi su via L.Eula verrebbe sottratta all'uso di parcheggio pubblico stesso; considerata la presenza nel nostro Condominio di 2 attività commerciali, per le quali la possibilità di parcheggio nella via Eula stessa è un fattore determinante, si osserva come la privazione dei 4 parcheggi su via pubblica sia fortemente penalizzante e non accettabile";

Richiamato il parere sospensivo della conferenza dei servizi n.29 in data 09.11.2021: *"Alla luce del parere favorevole con prescrizioni della Mondo Acqua Spa, del parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio LL.PP. del Comune e del parere con prescrizioni dell'Ufficio Polizia Locale dell'Unione Montana Mondolè (si richiede a quest'ultimo ufficio di produrre un'integrazione sul parere emesso, una verifica dell'area di manovra di accesso alle autorimesse considerato il doppio senso di circolazione di Via Lorenzo Eula e della presenza di una linea di trasporto pubblico sulla stessa) ma*

per mancato deposito del parere dell'Ufficio Urbanistica e l'assenza del Responsabile del Servizio Urbanistica, si rimanda allo stesso Responsabile per l'emissione del proprio parere e la conclusione della Conferenza dei servizi in modalità semplificata ed eventualmente asincrona”;

Considerato che a seguito, dei pareri delle Commissioni urbanistica, edilizia, del parere sospensivo della conferenza dei servizi, delle osservazioni pervenute dai controinteressati, la Società Cosvil, ha prodotto alcune modifiche progettuali che non apportano variazioni all'impianto urbanistico ma interessano in modo particolare il piano terra del fabbricato prospiciente via Eula. Tali variazioni progettuali sono state trasmesse con nota prot.n.12461 in data 13.12.2021. La nuova soluzione prevede a piano terra la realizzazione di n.4 rimesse con ingresso da un'area di manovra interna. All'area di manovra si accede con un passo carraio da Via Eula. Con riferimento alla citata servitù di veduta evidenziata dal condominio “Palazzo Commercio” nulla viene variato rispetto alla prima proposta progettuale;

Richiamato per quanto di interesse l'art.11 punto 8, lettera G), delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente:

“G) Sopraelevazione

L'intervento di sopraelevazione consiste in un aumento volumetrico di edifici esistenti mediante estensione in senso verticale del fabbricato.

Tale intervento, fatta salva la sopraelevazione per adeguamento statico - tecnico funzionale come previsto nei commi precedenti, sempre ammessa, è soggetto ai limiti ed alle verifiche delle presenti norme, nonché alle prescrizioni attinenti alle singole aree normative.

La sopraelevazione, fatte salve inderogabilmente:

- la distanza minima di mt.10 tra pareti finestrate (si considerano pareti finestrate anche quando solo una parete sia finestrata);*
- la distanza minima di mt.3 tra pareti non finestrate”;*

Richiamato il parere della Commissione Edilizia emesso a seguito delle modifiche progettuali in data 16.12.2021: *“Favorevole, fatti salvi i diritti dei terzi, perché vi è conformità con gli strumenti urbanistici vigenti. Si osserva che la problematica sollevata dai terzi confinanti, qualora fosse fondata, comporterebbe una sensibile variazione progettuale che dovrà essere riesaminata. In ogni caso in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo tale problematica, se ancora presente, dovrà essere risolta”;*

Visto e richiamato il parere “favorevole con prescrizioni” della conferenza interna dei servizi in data 11.01.2022: *“Alla luce del parere favorevole con prescrizioni della Mondo Acqua Spa prot.258/2022, del parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio LL.PP. del Comune in data 07.01.2022, del parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Edilizia-urbanistica del 10.01.2022 e del parere non pervenuto dell'ufficio di Polizia Locale dell'Unione Montana Mondolè corrispondente a parere favorevole, si esprime parere favorevole a condizione vengano rispettate tutte le condizioni/prescrizioni contenute nei pareri allegati di Mondo Acqua Spa, Ufficio LL.PP. e ufficio edilizia-urbanistica”;*

Richiamato il parere trasmesso alla conferenza dei servizi del 11.01.2022 dall'ente gestore del servizio idrico integrato, Mondo Acqua Spa, per quanto di interesse:

- il sistema fognario dei fabbricati e delle aree dovrà essere di tipo separato (acque nere, acque meteoriche, acque industriali).*
- Le acque di scarico provenienti dai piani interrati, laddove previsti, dovranno essere sollevate meccanicamente fino al piano di campagna per il recapito nei relativi fognoli a gravità a servizio dei fabbricati.*
- La qualità dei reflui deve essere, in ogni caso, rispondente alle normative vigenti in materia;*

Richiamato il parere trasmesso alla conferenza dei servizi del 11.01.2022 dall'ufficio LL.PP. comunale, per quanto di interesse:

- *“nulla da eccepire per quanto attiene gli allacciamenti in quanto l'edificio, seppur non ullizzato risulta già allacciato ai pubblici servizi (si rimanda comunque per eventuali specifiche e/o prescrizioni al gestore del S.LL o altri gestori);*
- *si prescrive di NON modificare l'attuale pavimentazione in porfido al fine di raccordare eventualmente gli ingressi per evitare accentuazione di pendenza trasversale (a fine lavori eventuali danneggiamenti dovranno essere ripristinati come anteopera);*
- *si nota in modo evidente il venir meno di alcuni posti auto ma non si evince da nessuna tavola integrativa la nuova soluzione anzi viene solo indicato un "marciapiede a raso" prospiciente tutta la proprietà; data la nuova soluzione prima dell'emissione del permesso di costruire dovrà essere evidenziato il numero e dimensioni degli stalli (ad esempio 2 vasche o 1 vasca ed un posto per disabili oltre 1 o 2 posti moto), ma si rimanda all'ufficio di Polizia Locale il parere tecnico ed all'amministrazione comunale l'opportunità o meno di tale scelta;*
- *si suggerisce il restringimento dell'androne per permettere una maggior superficie a parcheggio;*
- *in caso di rimozione anche solo parziale dei posti auto la ditta istante dovrà provvedere a propria cura e spese alla modifia della segnaletica orizzontale e verticale secondo le indicazioni dell'Ente;*
- *in caso di rimozione anche solo parziale dei posti auto il comune provvederà allo sgombero neve creando una coltre uniforme a lato strada come succede per tutti gii altri accessi sulle reti viarie ed in particolare in centro urbano”.*

Richiamato il parere trasmesso alla conferenza dei servizi del 11.01.2022 dall'ufficio SUE comunale, per quanto di interesse: *“parere favorevole, fatti salvi i diritti dei terzi confinanti per la sopraelevazione, e quindi a condizione che sia dimostrato alla richiesta del permesso di costruire il titolo alla chiusura dell'apertura esistente nel “Palazzo Commercio” al fine di conformare l'intervento all'art.11, punto 8, lettera G) delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente. Per quanto concerne la riduzione di n.2 di due stalli a parcheggio pubblico, si demanda la valutazione all'Amministrazione Comunale”.*

Considerato dunque che gli elaborati allegati alla proposta di piano di recupero come modificati e integrati risultano i seguenti:

Allegato 1 Relazione illustrativa– aggiornamento 13.12.2021

Allegato 2 Norme tecniche di attuazione – aggiornamento 01.07.2021

Allegato 3 Schema di convenzione – aggiornamento 10.01.2021

Allegato 4 Estratti catastali e di PRGC – aggiornamento 01.07.2021

Allegato 5 Rilievo attuale piani -altimetrico – aggiornamento 01.07.2021

Allegato 6 Planimetrie stato attuale, stato di progetto e confronto scala 1.500- aggiornamento 13.12.2021

Allegato 7 Piante stato attuale scala 1.100- aggiornamento 01.07.2021

Allegato 7a Prospetti e sezioni stato attuale 1.100- aggiornamento 24.09.2021

Allegato 8 Piante di progetto scala 1.100- aggiornamento 13.12.2021

Allegato 8a Prospetti e sezioni di progetto scala 1.100 - aggiornamento 13.12.2021

Allegato 9 Documentazione fotografica e fotoinserimento - aggiornamento 24.09.2021

Allegato 10 Documento preliminare di VAS - aggiornamento 13.12.2021

Allegato 11 Relazione geologica – aggiornamento 26.10.2021.

conservati agli atti d'ufficio del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente;

Richiamata la Legge Regionale n. 3 del 25.03.2013 e s.m.i. modificativa della L.R. 56/77 e s.m.i., con la quale, in applicazione del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", ha apportato variazioni

ed integrazioni allo specifico art. 41 bis (Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente) che prevede al comma 6: "Per il procedimento di formazione del Piano di Recupero si applica l'art. 40";

Richiamato testualmente il comma 7 dell'art. 40 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. che recita *"Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di P.R.G. che non sono stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi delle Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando limiti e condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste."*;

Considerato che secondo le interpretazioni regionali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi - per i quali non sia stato svolto un precedente esame degli specifici effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale, di verifica o valutazione del P.R.G.C. sovraordinato - devono svolgere in modo integrato con il procedimento per la loro formazione ed approvazione, la fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, al fine di evidenziare o meno gli eventuali effetti ambientali significativi;

Richiamati gli orientamenti regionali, nella fattispecie la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, che ha fornito le indicazioni procedurali per lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei Piani Particolareggiati (approvati ai sensi dell'art. 40), prevedendo due schemi procedurali alternativi, relativi all'iter da seguire per pervenire all'approvazione dei SUE tenendo conto dei relativi aspetti ambientali;

Considerato che, in ossequio alle disposizioni di cui alla sopra citata D.G.R. n. 25-2977, lo schema adottato per il presente Strumento Urbanistico Esecutivo prevede l'espletamento della procedura integrata "in maniera contestuale";

Atteso pertanto che la procedura integrata "in maniera contestuale" in relazione alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, prevede, successivamente all'adozione del Piano da parte della Giunta Comunale, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e in subordine l'emanazione del provvedimento di verifica, e ciò potrebbe comportare l'adeguamento del progetto alle eventuali osservazioni/prescrizioni dell'Organo Tecnico;

Vista la Legge n. 116/2014 (conversione del Decreto Legge 91/2014) che ha apportato importanti cambiamenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale contenuti nel Decreto Legislativo 152/2006 e la nota della Regione Piemonte - Direzione Ambiente del 24.07.2014 prot. n. 9733/DB10.02; e che tale normativa nazionale ha importanti riflessi su quella regionale di riferimento, la L.R. 40/98, in quanto ha modificato i criteri di applicabilità dei progetti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. mediante l'abrogazione delle soglie dimensionali stabilite dalla legge regionale per un elenco di progetti individuati negli allegati;

Considerato che in data 30.03.2015 è stato emanato un decreto, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha fissato le nuove soglie dimensionali (che sono state ridotte del 50%) e gli specifici criteri integrativi con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

Verificato che il progetto, pur rientrando nell' Allegato B - (Progetti sottoposti a fase di verifica (art. 10, l.r. 40/1998), quando non ricadano neppure parzialmente in aree naturali protette, e sottoposti alla fase di valutazione quando – nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione – ricadono, anche parzialmente, in aree protette): ed in particolare nell'Allegato B1 (Progetti di competenza della Regione): Progetti di infrastrutture: n. 4 progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari (Limite ora ridotto del 50%), essendo di superficie ampiamente inferiore ai 5 ettari (50.000 mq.), non sarà da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;

Atteso inoltre che, ai sensi dell'art. 40 comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i., il presente Piano di Recupero dovrà essere "trasmesso, subito dopo l'adozione, alla Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario," in quanto comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRGC a norma dell'art. 24 comma 1, numero 1, la quale esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e del paesaggio;

Richiamato l'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4 del 11.01.2022 di accoglimento del Piano di Recupero in argomento;

Visto il Piano Regolatore vigente e successive modifiche e varianti;

Vista la Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente e dal Servizio LL.PP. sopra richiamati, ognuno per quanto di competenza;

Ritenuto che la proposta di Piano di Recupero in argomento possa quindi essere adottata, fatte salve le prescrizioni contenute nei vari pareri soprarichiamati;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. Di adottare la proposta di Piano di Recupero presentato in data 05/07/2021, Prot. n. 7043/2021, dalla Società COSVIL SRL, con sede in Villanova Mondovì Via IV Novembre, 24, P. Iva: 02435130048 per l'intervento di demolizione totale con ricostruzione di due fabbricati residenziali in zona R 1* centro storico, situati nell'angolo tra via Lorenzo Eula e vicolo Garibaldi, distinti a Catasto fabbricati al foglio 31, particella 390 sub. 1-4-5-6, particella 393 sub. 1-2-3-4-5. fatte salve le prescrizioni contenute nei vari pareri richiamati in premessa;

2. Di dare atto che il Piano in questione risulta composto dai seguenti elaborati, stabiliti dall'art. 39 della L.R. 56/77 e s.m.i., integrati con quanto precedentemente riportato:

- Allegato 1 Relazione illustrativa– aggiornamento 13.12.2021

- Allegato 2 Norme tecniche di attuazione – aggiornamento 01.07.2021
- Allegato 3 Schema di convenzione – aggiornamento 10.01.2021
- Allegato 4 Estratti catastali e di PRGC – aggiornamento 01.07.2021
- Allegato 5 Rilievo attuale piani -altimetrico – aggiornamento 01.07.2021
- Allegato 6 Planimetrie stato attuale, stato di progetto e confronto scala 1.500- aggiornamento 13.12.2021
- Allegato 7 Piante stato attuale scala 1.100- aggiornamento 01.07.2021
- Allegato 7a Prospetti e sezioni stato attuale 1.100- aggiornamento 24.09.2021
- Allegato 8 Piante di progetto scala 1.100- aggiornamento 13.12.2021
- Allegato 8a Prospetti e sezioni di progetto scala 1.100 - aggiornamento 13.12.2021
- Allegato 9 Documentazione fotografica e fotoinserimento - aggiornamento 24.09.2021
- Allegato 10 Documento preliminare di VAS - aggiornamento 13.12.2021
- Allegato 11 Relazione geologica – aggiornamento 26.10.2021;

3. Di dare mandato all'ufficio di trasmettere, subito dopo l'adozione, la documentazione relativa al Piano di Recupero, alla Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, in quanto comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRGC a norma dell'art. 24 comma 1, numero 1, fatte salve le procedure straordinarie e le attribuzioni temporanee introdotte dall'art.67 della L.R. 13/2020 “riparti Piemonte”.

4. Di dare mandato all'ufficio di trasmettere la documentazione all'Organo Tecnico Comunale per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS con riferimento alla procedura integrata "in maniera contestuale", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

5. Di dichiarare che la proposta di piano di recupero non contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive finalizzate all'applicazione dell'art. 23 comma 1 punto b) del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 13/01/2022

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Emiliano LEANDRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giancarlo ORSI

12/01/2022

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE

F.to dr. PIANETTA Michele Maria

IL PRESIDENTE

F.to geom. TURCO Michelangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **13/01/2022** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **13/01/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è esecutiva:

- ☐ dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- ☒ dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **13/01/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **13/01/2022**



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fabrizio SALVATICO